

SCHEMA /
CONTRATTO ATTUATIVO N. ...
RIF. ACCORDO QUADRO N. ... DEL ...

per l'esecuzione dei lavori di ... ubicati nel tratto ... dell'Autostrada ...

Tender n. ... - CIG ... - CUP ... - Commessa n. ... - Contratto SAP n. ... / Lotto ... /

Contratto SAP Attuativo n. ...

CIG Derivato ...

TRA

“**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 /Tronco con sede in..... / (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di (C.F. ...), nella sua qualità di *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)

E

..... con sede e domicilio legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. in persona del/della Sig. / Sig.ra (C.F. ...), nella qualità di giusta i poteri a lui conferiti, / [*eventuale, in caso di R.T.I.*] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con, avente sede legale in, alla Via, Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.(Mandante) e con, avente sede legale in, alla Via, Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore

di seguito anche definite congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO:

- che in data è stato stipulato, tra ASPI e l'Appaltatore un Accordo Quadro (Cod. App., CIG) (in seguito “Accordo Quadro”) con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023/ più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 /, per la regolamentazione dell'affidamento dei Lavori in oggetto;
- che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l'emissione di contratti esecutivi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all'oggetto dell'Accordo Quadro indicato in epigrafe;
- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo (in seguito, “Contratto Attuativo”), si rimanda ai contenuti dell'Accordo Quadro suddetto, in quanto pienamente validi ed efficaci tra le Parti;
- che l'Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessari al perfezionamento del presente Contratto Attuativo, nonché le dichiarazioni relative al permanere dei requisiti generali e speciali;

- che il presente Contratto Attuativo viene emesso da questo Committente in ragione dell'Accordo Quadro in epigrafe.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell'Accordo Quadro citato in epigrafe.

Con il presente Contratto Attuativo il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, nonché nell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e, ove presenti, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente Contratto Attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegare e riportate all'interno dell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed allegare, formando parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

Nello specifico del presente Contratto Attuativo, gli elaborati e/o documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte integrante e sostanziale, sono di seguito elencati:

[Elenco Elaborati e Documenti, da modificare in base a elaborati e documenti da allegare]

✓.....

✓.....

✓.....

Articolo 3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente affidamento riguardano ... *[specificare dettagliatamente i lavori da eseguire]*, più compiutamente descritti negli allegati al presente atto.

Il progetto dei predetti lavori è stato validato in data ... *[indicare estremi di validazione]*.

Articolo 4

IMPORTO E FATTURAZIONE

L'importo del presente Contratto Attuativo ammonta ad € ... (...), oltre IVA e oneri accessori ove dovuti, così determinati:

/ - € (.....), per lavori di al netto del ribasso del ... % (...) sugli Elenchi Prezzi unitari;

/ - € (.....), per lavori di non soggette a ribasso, in linea con quanto previsto dall'art. 116 c. 11 e dall'Allegato II.15 del D. Lgs 36/2023;

/ - € ... (...) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. /

Nel presente Contratto Attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA:

- OS... di cui € ... per oneri di sicurezza;
- OS ... di cui € ... per oneri di sicurezza.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto Attuativo, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro, ivi compresi gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel presente Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Coordinamento e Sicurezza e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali - nessuna esclusa ed eccettuata - che possano, comunque, influire sull'esecuzione dell'opera.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti del Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "*split payment*", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato nelle premesse dell'Accordo Quadro, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

In ogni caso, per le modalità di contabilità e fatturazione, si rimanda a quanto previsto all'articolo "PAGAMENTI" dell'Accordo Quadro.

Articolo 5

CORRISPETTIVO

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati:

/ - mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari, da assoggettare al ribasso del ...%.

/ - mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari, da non assoggettare al ribasso di gara in linea con quanto previsto dall'art. 116 c. 11 e dall'Allegato II.15 del D. Lgs 36/2023; /

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione del ribasso contrattualizzato l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nell'Accordo Quadro e nei documenti al presente atto allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di €, determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento, sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza allegato all'Accordo Quadro.

Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, inclusa – ma non limitata – la viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave progettualmente previste e delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri connessi e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nello schema del presente Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto / nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale è giudicato remunerativo dall'Appaltatore;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell'Accordo Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto, fermo restando quanto previsto all'Articolo "REVISIONE PREZZI" dell'Accordo Quadro di riferimento.

Articolo 6

ANTICIPAZIONE

In relazione al presente Contratto Attuativo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa all'anticipazione del prezzo.

// [aggiungere, in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024 per contratti attuativi di importo superiore a 500 milioni di euro] In particolare, viene corrisposta in favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale, nel rispetto delle scadenze sotto riportate, tenuto conto del cronoprogramma delle attività [in accordo con la linea tecnica, il buyer dovrà inserire le milestones intermedie comprensive delle relative quote percentuali di anticipazione nonché delle relative tempistiche]:

- ...;
- ... //

Articolo 7

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Committente ha individuato il Sig./Ing quale Responsabile Unico del Progetto con riferimento al presente Contratto Attuativo.

/ [in caso di avvenuta nomina di Responsabile del procedimento di fase] Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, (in seguito anche definito "Responsabile di Fase") ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, in relazione al presente Contratto Attuativo. /

Articolo 8

RAPPRESENTANTE/I DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente Contratto Attuativo, oltre a quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. nato a il, firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto. Il Committente potrà, in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto dell'Appaltatore e, conseguentemente, esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

Articolo 9

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata da ...

Articolo 10

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto Attuativo, ha prestato una garanzia definitiva nella misura del ...% dell'importo del presente contratto, pari, quindi, ad € ... (...) mediante Polizza fideiussoria ... rilasciata da ... il ..., nonché una polizza C.A.R. ... e una polizza RCT/O ... costituite secondo le modalità indicate all'articolo "COPERTURE ASSICURATIVE" dell'Accordo Quadro.

/ [Ove l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, del Codice, prima della stipulazione del contratto attuativo abbia chiesto e ottenuto dal Committente di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi - ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice] Le ritenute a valere sugli stati di avanzamento del presente Contratto Attuativo, pari al 10% degli stessi, in sostituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 del Codice, sono svincolate dalla Committente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. /

Articolo 11

REVISIONE DEI PREZZI

In relazione al presente Contratto Attuativo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa alla revisione dei prezzi. Si rimanda a quanto previsto all'articolo "REVISIONE DEI PREZZI" dell'Accordo Quadro.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si utilizza l'indice sintetico revisionale ... *[indicare l'indice indicato dal Progettista]*, individuato sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell'Allegato II.2 bis del Codice *[verificare indice sintetico individuato dal Progettista in sede di elaborazione del progetto]*.

La metodologia utilizzata per il calcolo degli Stati Avanzamenti dei Lavori revisionati è quella indicata nella tabella B/C *[specificare, di volta in volta, la Tabella da utilizzare in base a quanto indicato dalla Linea Tecnica]* di cui all'Allegato II.2 bis del Codice.

Articolo 12

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

In relazione al presente Contratto Attuativo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa alle modifiche del contratto in corso di esecuzione. Si rimanda a quanto previsto all'articolo "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE" dell'Accordo Quadro.

Non trovano comunque applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto all'articolo "REVISIONE PREZZI" del presente Contratto Attuativo e "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE" dell'Accordo Quadro.

Articolo 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (definito "POD lavori" / *[inserire esclusivamente in caso di sole attività di assistenza alle ispezioni/ indagini]* "PDA" / in CSA e in altri documenti contrattuali), il quale dovrà essere sviluppato in coerenza con le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati e con le fasi e i tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori di Progetto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell'Appalto. Il suddetto programma dovrà essere presentato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori *[inserire in caso di POD Lavori]* entro ... giorni dalla stipula del presente atto e comunque prima dell'inizio degli stessi / *[inserire in caso di PDA]* entro il giorno successivo alle riunioni ogni riunione di programmazione e/o coordinamento delle attività. /

[da inserire solo per Grandi Opere e se prevista la disponibilità progressiva delle aree in cronoprogramma] In particolare, l'Appaltatore dà espressamente atto che, in considerazione della natura dei lavori da realizzare, il Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Committente prevede uno sviluppo della fase esecutiva dei lavori per *milestones* espressamente collegate alla disponibilità progressiva delle aree di intervento, così come progettualmente definita e programmata, dando atto che tale circostanza non inficia in alcun modo sulla possibilità di programmare i lavori e segnatamente sulla possibilità di eseguire gli stessi nei termini previsti dal Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Committente.

Lo sviluppo del Programma esecutivo dei lavori dovrà pertanto essere congruente con le tempistiche di messa a disposizione delle aree previste così come progettualmente definita e programmata. /

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato Programma esecutivo dei lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al Cronoprogramma dei Lavori senza che ciò comporti, da parte dell'Appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, *[inserire in caso di POD Lavori]* nel termine di 7 (sette) giorni / *[inserire in caso di PDA]* entro il giorno successivo dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La ritardata presentazione del Programma esecutivo dei lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà ASPI all'applicazione delle deterrenze economiche e delle penali previste all'articolo "Deterrenze economiche per NC relative alla qualità" previste in Capitolato Speciale.

Fermo restando l'applicazione delle predette deterrenze economiche e penali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE".

Il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento dell'esecuzione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale e "Allegato A) CSA Parte Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell'Appaltatore".

Articolo 14

TEMPISTICA DELL'APPALTO

o CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente Contratto Attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo “TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” dell'Accordo Quadro.

/ [se prevista in progetto la disponibilità progressiva delle aree] Come già precisato all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, la disponibilità delle aree di intervento sarà progressiva in conformità a quanto progettualmente definito e programmato e, pertanto, l'Appaltatore non potrà reclamare danni, oneri o ritardi per difficoltà derivanti, direttamente e/o indirettamente, da siffatta circostanza. Fatta salva la verifica dell'effettiva disponibilità delle aree di intervento alla data pianificata – previo accertamento documentato in contraddittorio tra DL ed Appaltatore - il termine contrattuale decorre a partire dalla data di consegna dei lavori, che, ai sensi di legge, avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, mentre potranno essere emessi successivamente singoli verbali ai soli fini dell'immissione in possesso sulle aree progressivamente messe a disposizione. /

o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori termini di ultimazione parziali/.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8 del Codice.

L'ultimazione dei lavori è disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo “TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” dell'Accordo Quadro.

o SOSPENSIONE LAVORI

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo “TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” dell'Accordo Quadro, qui integralmente richiamate, e fatta salva una diversa indicazione del Committente, le sospensioni dei lavori nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi avranno orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: gg.
- / altri eventi (...) gg. /
- festività natalizie: gg.
- festività pasquali: gg.
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg.
- / ... gg. /

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI”.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente Contratto Attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del medesimo Contratto Attuativo.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale. L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore, questi dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione, da parte del Committente, di giustificazioni relative al suddetto ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, salva la sussistenza dei presupposti per poterlo concedere, restando pertanto espressamente previsto che qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori, o sulle relative *milestones* intermedie, sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito; tale accredito dovrà essere effettuato nella prima contabilità utile, una volta accertato il recupero del ritardo.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

/ [Penali in caso di appalto con termini finale e parziali] Nel presente Contratto Attuativo, oltre al termine di ultimazione finale per la cui disciplina integrativa si rinvia a quanto disposto nell'Accordo Quadro, sono previsti termini di ultimazione parziali il cui superamento comporterà l'applicazione di penalità di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in *milestones* primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in *milestones* secondarie (termini di ultimazione recuperabili).

Le suddette *milestones* primarie assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente Contratto Attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) / dell'ammontare netto del medesimo Contratto Attuativo;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (definite *milestones* primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1,5‰ (uno virgola cinque per mille)/ dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI";
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (*milestones* secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille)/ dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

L'ammontare complessivo delle penali suddette, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun Contratto Attuativo, non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo del relativo Contratto Attuativo.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa altresì che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (definite *milestones* secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere (definite *milestones* primarie) e del termine finale di ultimazione dei Lavori.

In tal caso, qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori o sulle relative *milestones* intermedie sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Ferma restando l'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite come *milestones* primarie, l'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una *milestone* secondaria, verrà riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma esecutivo dei lavori che consenta di

pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini delle *milestones* primarie e dell'ultimazione totale gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente.

Articolo 15/

[in caso di sottoscrizione del Protocollo di Legalità]

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le Parti concordano che, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel PdL]*:

- all'articolo 4 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 13 del suddetto articolo 4;
- all'articolo 5 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui ai punti 10 e 11 del suddetto articolo 5;
- all'articolo 6 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui ai punti 11 e 13 del suddetto articolo 6;
- all'articolo 8 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 10 del suddetto articolo 8;
- all'articolo 11 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 8 del suddetto articolo 11.

In ossequio all'articolo 10 "Applicazione delle Sanzioni" del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si impegna:

- ad applicare ai propri Subcontraenti le penali previste e determinate dal Protocollo di Legalità in caso di violazione da parte di quest'ultimi alle prescrizioni dello stesso comportanti l'irrogazione di penali;
- a dare comunicazione delle penali applicate nei confronti dei propri subcontraenti al Soggetto Aggiudicatore e alla Prefettura competente;
- affinché anche i propri subcontraenti diano comunicazione alla Prefettura competente e al Soggetto Aggiudicatore dell'applicazione della penale nei confronti dei propri aventi causa;
- ad accantonare le penali riscosse dai propri subcontraenti e a versare le medesime al Soggetto Aggiudicatore, il quale ne disporrà ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Protocollo di Legalità.

In ogni caso, le Parti concordano che le penali saranno applicate e i relativi introiti gestiti secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 10 del Protocollo di Legalità. /

Articolo 16 /

[in caso di sottoscrizione del Protocollo MGO]

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE

Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010, le Parti stabiliscono che sono previste le sanzioni sottoindicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel Protocollo MGO] In caso di violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui all'articolo 7 "Sanzioni" del Protocollo MGO, saranno applicate a quest'ultimo tutte le penali di cui al suddetto articolo 7.

In ossequio all'articolo 8 "Procedimento sanzionatorio" del Protocollo MGO, le Parti concordano che:

- le violazioni di cui all'articolo 8 del Protocollo MGO commesse da parte dei propri subcontraenti, saranno immediatamente comunicate dall'Affidatario al Soggetto Aggiudicatore e alla Direzione Investigativa Antimafia;
- i procedimenti di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione e di gestione dei relativi introiti delle penali applicate avverranno secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 8 del Protocollo MGO. /

Articolo 17

RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve inerenti al presente Contratto Attuativo e specificate nella relativa contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'articolo "RISERVE DELL'APPALTATORE" dell'Accordo Quadro di riferimento.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente Contratto Attuativo tutti gli oneri e obblighi indicati all'articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" dell'Accordo Quadro. / tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti all'interno dell'Accordo Quadro:

-
- /

/ *[in caso di affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – cfr. art. 89, comma 1, lett. a) e allegato X e in caso l'AQ di riferimento sia stato formalizzato antecedentemente al 1° ottobre 2024]* In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al RUP ogni eventuale variazione inerente al possesso della patente di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non consentire, a sé stesso e/o ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione). /

// *[in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di Legalità già adottato da ASPI]* L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità adottato tra Committente e Prefettura-UTG

competente per le aree in cui ricadono i Lavori, che viene sottoscritto dall'Appaltatore in uno al presente Contratto Attuativo e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante. Nello specifico, l'Appaltatore (di seguito, anche, definito "Affidatario" come indicato nel Protocollo di Legalità) si impegna *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel PdL]*:

- in ossequio all'articolo 4 "*Costituzione Banca-dati e conferimento dati*" del Protocollo di Legalità, ove conferita la delega ivi prevista dal Soggetto aggiudicatore, al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al suddetto articolo 4 inerenti alle attività delegate e, in ogni caso, al rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 che non prevedono conferimento di delega;
- in ossequio al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui all'articolo 5 "*Settimanale di cantiere*" del Protocollo di Legalità, ivi compresi la gestione del Piano di Controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere e ad onerare i propri subcontraenti a dover comunicare al referente di cantiere le informazioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 5;
- in ossequio all'articolo 6 "*Verifiche Antimafia*" del Protocollo di Legalità, a:
 - non sottoscrivere subcontratti nei casi di cui al punto 6 del predetto articolo 6 e a far ossequiare tale divieto anche ai suoi Subcontraenti;
 - verificare che nei subcontratti sia inserita - e in caso di mancato inserimento, si impegna a inserire - una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo;
 - effettuare e a far effettuare ai propri Subcontraenti, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa e applicare la clausola risolutiva espressa, con conseguente estromissione del soggetto interdetto entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta interdittiva;
 - far pervenire la comunicazione dell'applicazione della clausola risolutiva espressa anche al Soggetto Aggiudicatore e a inserire nella banca-dati i relativi fatti, entro due giorni dalla loro esecuzione.
- in ossequio all'articolo 7 "*Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo*" del Protocollo di Legalità:
 - l'Affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, comma 1, c.p.;
 - l'Affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale ho dei

dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta la misura cautelare ossia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

Altresì, l'Affidatario si impegna a far inserire - o espressamente citare - le clausole di cui ai precedenti punti a) e b) in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto. In ogni caso, le Parti dichiarano che la potestà risolutoria di cui ai precedenti punti a) e b) è subordinata alla previa intesa con ANAC per come previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 7 del Protocollo.

- in ossequio all'articolo 8 *“Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa”* del Protocollo di Legalità:
 - l'Affidatario si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore;
 - l'Affidatario si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di ... e dal soggetto aggiudicatore in data ... e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Altresì, l'Affidatario si impegna a:

- far inserire la clausola di cui al precedente punto a) in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto;
 - rispettare gli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 4 dell'articolo 8 e a inserire gli stessi in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza delle previsioni di cui alle lettere c) e d), la revoca dell'autorizzazione al subcontratto;
 - assumere - e a far assumere ai propri Subcontraenti - ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
- in ossequio all'articolo 9 *“Rapporti in corso e ATP”* del Protocollo di Legalità, a esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 94 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
 - in ossequio all'articolo 11 *“Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera”* del Protocollo di Legalità, per il tramite del proprio Referente di Cantiere, ad osservare le prescrizioni di cui al punto 7 del suddetto articolo 11.

/ *[alternativamente alla precedente clausola, in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di Legalità da adottarsi]*
L'Appaltatore si impegna altresì a sottoscrivere il Protocollo di Legalità che verrà adottato da Committente e Prefettura-UTG competente per le aree in cui ricadono le attività ed eventuale apposito *addendum* al presente Contratto Attuativo, in cui saranno previste clausole recettizie di specifiche prescrizioni derivanti dall'adozione del Protocollo di Legalità nonché a garantire, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, che eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti si obblighino al rispetto del medesimo Protocollo di Legalità pena, altresì, la mancata autorizzazione o contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subappalto e/o subcontratto. //

// *[in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO) con protocollo operativo da sottoscrivere insieme al presente contratto attuativo]* L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente Contratto Attuativo e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante. Nello specifico, l'Affidatario si impegna *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel Protocollo MGO]*:

- in ossequio all'articolo 3 “*Conti dedicati?*” del Protocollo MGO, sia ad aprire e utilizzare per sé sia a far aprire e far utilizzare ai propri Subcontraenti, uno o più conti dedicati in via esclusiva all'opera sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento nonché ad osservare e far osservare ai propri Subcontraenti le prescrizioni di cui al suddetto articolo 3 relative all'apertura, gestione e movimentazione dei conti correnti;
- in ossequio all'articolo 4 “*Lettera di Manleva?*” del Protocollo MGO, ad autorizzare, tramite rilascio di apposita lettera di manleva, gli intermediari finanziari, presso cui sono stati istituiti i conti dedicati, alla trasmissione dei dati di cui al suddetto articolo 4 e, in generale, al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- in ossequio all'articolo 5 “*Procedure di alimentazione dei dati?*” del Protocollo MGO, / *[in caso di delega di tale alimentazione all'Affidatario]* ad alimentare l'anagrafe degli esecutori con i dati mancanti, a comunicare tali dati al DIPE, a informare tempestivamente lo stesso circa gli ordinativi di pagamento che verranno emessi dal medesimo Affidatario nonché dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità di cui al suddetto articolo 5 / *[in caso il Soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe esecutori sia ASPI]* a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati mancanti / e a far osservare ai propri Subcontraenti le prescrizioni di cui al suddetto articolo 5;
- in ossequio all'articolo 6 “*Adempimenti ulteriori a carico dell'Appaltatore?*” del Protocollo MGO, ad accollarsi in via esclusiva, fermi gli impegni affinché tutti i propri subcontraenti sottoscrivano il protocollo MGO e adottino le medesime clausole in esso contenute in tutti i subcontratti con le imprese a valle della filiera, pena la nullità senza necessità di apposita declaratoria del subcontratto in assenza di dette clausole, la responsabilità che sarebbe a carico dell'impresa che ha stipulato il contratto nullo con il proprio Subcontraente;
- in ossequio all'articolo 7 “*Sanzioni?*” del Protocollo MGO, ad inserire nei subcontratti, pena la loro nullità, una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del suddetto articolo 7. /

/ *[in alternativa alla precedente clausola, in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO) da adottarsi]*

L'Appaltatore si impegna altresì a sottoscrivere il Protocollo Operativo con il Committente ed eventuale apposito *addendum* al presente Contratto Attuativo, in cui saranno previste clausole recettizie di specifiche prescrizioni derivanti dall'adozione del suddetto Protocollo nonché a garantire, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, che eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti si obblighino al rispetto del medesimo Protocollo Operativo. //

Deve ritenersi altresì vincolante in capo all'Appaltatore ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Contratto Attuativo.

Articolo 19 /

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Contratto Attuativo saranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada, nonché sulla restante viabilità, e dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'Accordo Quadro. / nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate:

-
-
- /

Articolo 20

SICUREZZA SUL LAVORO

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO/PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA" dell'Accordo Quadro. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, consegnare al Committente, entro dieci giorni dalla stipula del presente Contratto Attuativo e, comunque prima della consegna dei lavori, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Articolo 21 /

INTERFERENZE

Nell'ambito delle lavorazioni afferenti al presente Contratto Attuativo sono previste interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'articolo "INTERFERENZE" dell'Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate.

-
-/

Articolo 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda a quanto previsto all'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA" dell'Accordo Quadro.

Articolo 23

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

Con riferimento alla cessione del credito o del presente Contratto Attuativo, si rimanda a quanto previsto dall'articolo "CESSIONE DEL CREDITO O DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" dell'Accordo Quadro.

Articolo 24

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolare esecuzione e la conformità delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'articolo "COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE" dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo sono soggette, secondo la normativa vigente, al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso nei termini di cui all'art. 116, comma 2, del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 25

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto all'interno dell'Accordo Quadro, sono:

- per ASPI, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del trattamento è il, quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... della stessa Società;
- per l'Appaltatore: ...

Articolo 26

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Si rinvia a quanto disposto dall'articolo "COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO" dell'Accordo Quadro di riferimento.

Articolo 27

REGIME NORMATIVO

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall'Accordo Quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre a quelli specifici riguardante il presente contratto esecutivo.

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all'interno del presente Contratto Attuativo e l'Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all'interno di quest'ultimo documento.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia del contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente contratto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere per accettazione il presente contratto e gli eventuali documenti allo stesso allegati debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante, entro 10 (*dieci*) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite l'utilizzo dell'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon.

/ [in caso di contratto con fornitore estero¹:

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.

L'Appaltatore dovrà restituire la copia "per accettazione" del presente contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:

Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

.....

(.....)

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

**per accettazione /
L'APPALTATORE**

¹ **Indicazione per il buyer:** il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso l'utilizzo di EasyCon o di CPA) e sottoscritto in forma autografa.

.....
(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Importo e fatturazione", "Anticipazione", "Revisione dei prezzi e modifiche al contratto in corso di esecuzione", "Tempistica dell'appalto", / "Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Legalità", / "Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere" / "Riserve dell'Appaltatore", "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", / "Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore", / "Sicurezza sul lavoro", "Tracciabilità dei flussi finanziari", "Cessione del credito o del contratto", "Collaudo/regolare esecuzione".

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L'APPALTATORE
.....
(.....)

Allegati:

-;
-
- / Dichiarazione clausole protocollo di legalità /
- /Protocollo di Legalità /
- /Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario /

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] **Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. /**